



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 19 DEL 30/07/2015

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI COMONENTE SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015**

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 17.30 nell'Ufficio Comunale di Acuto e nella sede di convocazione consiliare.

Convocato dal Sindaco (ai sensi del D.lgs 267 del 18/08/2000) con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti, come riferisce il messo, si è ivi riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta pubblica per trattare l'oggetto suindicato.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

N.	CONSIGLIERE	Presente	Assente
1.	Agostini Augusto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Petrucci Adelmo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Serafini Leonello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Macciocca Francesco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Falamesca Orazio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Cola Sara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ricci Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Agostini Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	D'Ascenzi Tamara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Cori Claudio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Bellucci Achille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		10	1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Augusto Agostini
COMUNE DI ACUTO
 RELATA DI PUBBLICAZIONE

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Chiara Toti. N. 340 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionario dell'ente da oggi 07/09/15 per la durata di giorni 15 e vi rimarrà fino al giorno 22/09/15.

Acuto 07/09/2015

L'impiegato addetto
 (Mascio Rosa)

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
 Augusto Agostini



IL SEGRETARIO COMUNALE
 D.ssa Maria Chiara Toti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune oggi per restarvi affissa 15 giorni agli effetti dell'esecutività ai sensi di legge.

Acuto, li 7 SET. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
 Maria Chiara Toti

Per copia conforme, per uso amministrativo

Acuto, li 7 SET. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
 D.ssa Maria Chiara Toti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, ha stabilito una percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore del 20% dell'ammontare complessivo della stessa mentre la restante deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano: *676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 28.08.2014, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 in data 28.08.2014, per l'anno di imposta 2014, con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art.13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e abitazioni e relative pertinenze assimilate (art. 20 Regolamento IUC componenti TASI), diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali la Tasi non si applica;	2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Tutti gli altri immobili	1 per mille

RITENUTO di confermare aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 come di seguito evidenziate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art.13, comma 2 del D.L. n.201/2011) e abitazioni e relative pertinenze assimilate (art.20 Regolamento IUC componenti TASI), diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali la Tasi non si applica;	2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Tutti gli altri immobili	1 per mille

ATTESO che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Acuto con riferimento alle previsioni dei documenti di programmazione 2015, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito:

Anno 2015

Polizia locale e ordine pubblico € 10.000,00

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 90.469,00

Servizi cimiteriali € 4.000,00

Totale € 104.469,00

STIMATO che l'applicazione delle suddette aliquote determina un gettito complessiva di Euro 95.000,00 (copertura 90.93%)

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'interno in data 13/05/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.115 del 20-5-2015) con il quale e' stato ulteriormente prorogato al 31/07/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 4 del 28.04.2015);

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI;

Con voti favorevoli 7, Astenuti 1 (Bellucci), Contrari 2 (D'Ascenzi e Cori);

DELIBERA

1) Di CONFERMARE le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art.13, comma 2 del D.L. n.201/2011) e abitazioni e relative pertinenze assimilate (art.20 Regolamento IUC componenti TASI), diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali la Tasi non si applica;	2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Tutti gli altri immobili	1 per mille

2) DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;

3) DI STIMARE in €. 95.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

4) DI STABILIRE in €. 104.469,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come di seguito illustrati:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia locale e ordine pubblico	10.000,00
2	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	90.469,00
3	Servizi cimiteriali	4.000,00
	Totale	104.469,00

5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

6) DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito istituzionale del Comune.